

IL NUOVO COLLEGIO ALL'INTERNO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE E IL SUO REGOLAMENTO

1. Introduzione

Il 12 novembre del 2014 è stato pubblicato nell'*Osservatore Romano* il *Rescriptum* «*ex audientia Sanctissimi*», sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede [= CDF], con competenza sui ricorsi di ecclesiastici nelle cause penali amministrative¹.

Ci proponiamo in questo scritto di presentare i documenti di creazione e regolamentazione del Collegio dentro l'organizzazione e attuazione già prevista per la CDF, con accenno a qualche problema interpretativo e forse applicativo.

2. Cornice generale

2.1 Sintesi storica

La CDF trova le sue radici nella Bolla *Licet ab initio* di Paolo III del 21 luglio 1542. Si trattava di una commissione, il cui compito era quello di vigilare sulle questioni della fede, ed era conosciuta col nome di *Santa Romana e Universale Inquisizione*. Aveva carattere di Tribunale, riservato per i delitti contro la fede. Dopo alcuni anni, Paolo IV estese le sue competenze anche ad altri delitti. Dopo diverse vicissitudini in cui cambiò le sue competenze, mutò anche di nome ricevendo quello del Sant'Ufficio (San Pio X in 1908) e Sacra

¹ Cf. *L'Osservatore Romano*, 12 novembre 2014, 8. Si veda anche *Communicationes* 46 (2014) 385-386.

Congregazione per la Dottrina della Fede (Paolo VI 1965)².

D'altronde la legislazione codiciale del 1917 al can. 247 §2 stabiliva che la Congregazione giudicava quei delitti che secondo la legge propria gli erano riservati. Il dicastero poteva agire non solo in grado di appello ma anche in primo grado se la causa le era presentata direttamente³. Con la riforma del codice nel 1983, al can. 1362 vengono considerati i diversi tempi necessari per la prescrizione criminale e penale. Nel §1, 1° si lasciava indeterminato il tempo necessario per i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Si prevedevano, nella seconda parte del Libro VI, quei delitti la cui remissione era riservata al dicastero, ma restava senza determinazione quali erano i delitti il cui processo era riservato⁴.

Sarà con la riforma portata avanti di San Giovanni Paolo II con la *Pastor Bonus*, ad indicare le sue competenze attuali. La Congregazione per la Dottrina della Fede, indica, «Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio» (art. 52)⁵.

² Cf. *Annuario Pontificio*, Città del Vaticano 2013, 1818-1819.

³ Evidentemente per sapere quali erano questi delitti si doveva ricorrere alla prassi della stessa Congregazione. Cf. V. DE PAOLIS, «Norme De Gravioribus delictis», *Periodica* 91 (2002) 284. Si riconoscevano come riservati tutti i peccati contro la fede e la morale, tenendo conto anche dei delitti per connessione tanto della persona come della materia. Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius libri V Codicis Iuris Canonici*, II, Parisiis - al. 1961, 339.

⁴ Il problema che si poneva era la mancanza di conoscenza della procedura da seguire. Restava soltanto la traccia stabilita dall'istruzione approvata da Giovanni XXIII (SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS SANCTI OFFICII, *Instructio de modo procedendi in causis sollicitationes*, Typis poligottis vaticanis 1962).

⁵ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor bonus*, sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, AAS 87 (1988) 841-912. Nello stesso

Posteriormente lo stesso Romano Pontefice promulgherà le norme sostantive e processuali riguardanti i delitti «più gravi» commessi nella Chiesa, nell'anno 2001⁶, le quali furono poi modificate con altre facoltà speciali date *ex audientia* alla stessa Congregazione⁷, e finalmente ampliate nella forma attuale, con Benedetto XVI nel 2010⁸.

senso si esprime l'art 128 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana, http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/1999/documents/rc_segst_19990430_regolamento-curia-romana_it.html [accesso: 27/05/2015]). Con questa dichiarazione resta chiaro la natura di *tribunale* del dicastero, anche se non è annoverato tra di loro nell'organizzazione della curia.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30 aprile 2001, *AAS* 93 (2001) 737-739. Con questo *motu proprio* il Santo Padre promulgava le norme già emanate dalla Congregazione per la dottrina della Fede (Lettere *Ad exsequendam Ecclesiam legem*, 18 maggio 2001, *AAS* 93 [2001] 785-788 [= *AEL*]). Quest'ultimo documento aveva la particolarità di essere stato promulgato attraverso l'invio riservato ai vescovi dispersi per il mondo, cosa che causò non poche critiche da parte della dottrina. IOANNES PAULUS PP. II, *Litterae Apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis probumulgatur*, Civitate Vaticana 2001. Per un'informazione più accurata di questo periodo si può consultare J. LLOBELL, «I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede» in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di Studio, Abbazia di Maguzzano-Lonato (Brescia), 1-5 luglio 1996*, Milano 1997, 254-264.

⁷ Il testo si può anche trovare in *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 320-321. Di particolare importanza risulta la facoltà di applicare la dimissione dallo stato clericale attraverso la via amministrativa.

⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, o Norme sui delitti contro la fede o sui delitti più gravi, 21 maggio 2010, *AAS* 102 (2010) 419-434 (*Sacramentorum Sanctitatis Tutela* = *SST*). CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle *normae de gravioribus delictis* riservati alla congregazione per la dottrina della fede, *AAS* 102 (2010) 419-430. Il testo si può consultare inoltre in http://www.vatican.va/resources/resources_norme_sp.html [accesso: 22/05/2015].

Con queste norme, quindi, possiamo dire che si sono raggiunti tre frutti⁹: a) mostrare che la Congregazione per la Dottrina della Fede è un vero tribunale; b) determinare con chiarezza quali sono le fattispecie il cui processo è ad essa riservato; c) rendere pubblica e facilmente accessibile ai giuristi la procedura che rege i processi all'interno della CDF, ha portato la possibilità della crescita nella riflessione e approfondimento della scienza penale.

2.2 *Struttura del dicastero*

Come tutti i dicasteri della curia romana, la CDF possiede diversi organismi. In primo luogo la *Sessione Plenaria e Ordinaria* che convoca i membri del dicastero¹⁰. La Sessione Plenaria convoca tutti i membri, anche quelli non residenti a Roma, perciò è meno frequente e si riserva per questioni di massima importanza (RGCR 113 §1)¹¹.

La Sessione Ordinaria, ovviamente riunisce periodicamente quei membri che sono residenti o sono presenti nella città (RGCR 112 §2), anche se nella prassi vengono convocati tutti i membri. La funzione di quest'ultima è trattare le questioni di materia ordinaria del dicastero che, nel caso che ci interessa, comprende le decisioni riguardanti le cause penali in corso. Infatti, l'art. 9 §1 SST stabilisce che «I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede»¹².

⁹ In questo senso indica l'art. 8 de SST (si veda a nt. 8): «§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti».

¹⁰ Ci serviamo in questo punto del Regolamento Generale della Curia Romana (cf. nt. 5). Una nota interessante si può trovare in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith-/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_it.html (22.05.2015).

¹¹ La sigla corrisponde al Regolamento Generale della Curia Romana.

¹² Indica la stessa norma che il Prefetto può anche nominare anche

Oltre ai Cardinali e Vescovi, sono presenti il Prefetto, il Segretario e Sotto-segretario. Ovviamente le riunioni della Sessione Plenaria e Ordinaria, sono presiedute, sempre che sia possibile, dal Cardinale Prefetto, altrimenti dal Segretario della Congregazione.

Tocca alla FERIA IV, nell'ambito penale, risolvere attraverso un Collegio giudicante gli appelli contro sentenze di prima istanza e, nella via amministrativa, trattare i ricorsi contro un decreto per decidere sul merito e sulla procedura del procedimento. Tenendo conto che il Prefetto presiede la Sessione Ordinaria possiamo annoverare tra le facoltà di quest'organo la nomina del Collegio (sia costituito da membri della FERIA IV, sia costituito *ad casum*) o dell'«incaricato» di portare avanti la causa amministrativa.

Di fondamentale importanza per il nostro studio è il Congresso. Secondo il RGCR Art. 118 §1 il Congresso è l'organo della Congregazione del quale fanno parte il Prefetto, il Segretario, il Sottosegretario, i Capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di Studio e altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri. Nel caso concreto della CDF, secondo il suo Regolamento interno, si aggiunge il Promotore di Giustizia il quale interviene in tutte le cause penali¹³. In quest'ultime cause il Congresso interviene nelle prime decisioni che riguardano la fine dell'Investigazione Previa e la determinazione del processo da intraprendere (amministrativo o giudiziario)¹⁴.

Tutto quanto viene presentato tanto al Congresso come alla Sessione Ordinaria, è preparato dall'*Ufficio disciplina-*

altri giudici stabili o incaricati (art. 9 §3), pratica che ormai è comune.

¹³ Cf. *Regolamento Proprio della Congregazione per la Dottrina della fede*, ad usum internum, del 22 ottobre 1995.

¹⁴ Compito importante del Congresso è decidere, dopo aver esaminato gli atti della causa, di riferire il caso al Santo Padre. Cf. C.J. SCI-CLUNA, «Delicta graviora. Ius Processuale», in A. D'AURIA – C. PAPALE, ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Quaderni di Ius Missionale 3, Città del Vaticano 2014, 117.

re, che si occupa delle pratiche riguardanti i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti. Un ufficiale responsabile della causa ordina il materiale ricevuto, lo legge e presenta una soluzione possibile all'organo competente.

2.3 *Il processo penale*

Il processo penale si mette in moto con la *notitia criminis*, cioè, coll'indicazione che un delitto è stato commesso da un fedele. Normalmente quest'informazione arriva all'Ordinario della Diocesi o d'un Istituto di Vita Consacrata il quale dovrà iniziare la prima tappa prevista dal CIC (can. 1717). Può capitare, però, che la *notitia criminis* arrivi direttamente alla CDF. In questo caso, secondo l'art. 17 SST, sarà lo stesso dicastero a condurre l'*Indagine Previa* prevista con tutti gli atti che questa contiene¹⁵.

Finita l'Indagine Previa, l'Ordinario, con il decreto indicato dal can. 1718, per i casi di *delicta graviora*, senza discriminare quale sia il suo risultato, «deve» inviare tutte gli atti alla CDF (art. 16 SST)¹⁶. Tra i documenti presentati, l'Ordinario può anche suggerire i passi da seguire nel futuro (processo o no, se per la via giudiziaria o amministrativa, ecc.)¹⁷.

Ricevuti gli atti, il caso viene protocollato e si invia una lettera di ricevuta. In seguito, l'Ufficio Disciplinare affida gli atti ad un ufficiale, che studia il caso per vedere se c'è materiale sufficiente per andare avanti o se è necessario chiedere l'integrazione di altre informazioni. Finalmente

¹⁵ Sull'Indagine previa si può vedere il nostro articolo in A. D'AURIA – C. PAPALE, *I delitti riservati* (cf. nt. 14), 79-108.

¹⁶ Dato che l'art. 16 non mette nessun limite, si devono sempre inviare gli atti alla Congregazione. Cf. C. PAPALE, «Errori procedurali più ricorrenti nei casi di *delicta graviora*», in Id., *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni*, Quaderni di Ius Missionale 5, Città del Vaticano 2015, 123

¹⁷ Sui documenti da presentare si può vedere C.J. SCICLUNA, «*Delicta graviora*» (cf. nt. 14), 115.

il Congresso, presieduto sempre dal Prefetto o dal Segretario, insieme al Promotore di Giustizia decide se¹⁸:

- chiedere direttamente al Santo Padre la dimissione dallo stato clericale (art. 21 §2, n° 2)¹⁹;
- autorizzare un processo penale;
- non fare un processo penale ma decretare l'applicazione di misure disciplinare non penali²⁰.

Nel caso in cui si autorizzasse un processo penale (art. 21 §1) il *motu proprio* conferma la preferenza stabilita dal can. 1342 CIC per il processo giudiziario, indicando come eccezione il procedere mediante decreto extragiudiziale d'accordo col can. 1720 CIC. In questo caso, ogni volta che s'intenda applicare una pena perpetua, si potrà fare solo con il mandato della CDF²¹.

¹⁸ Questa decisione appartiene fondamentalmente al Prefetto o al Segretario che presiede.

¹⁹ Si veda quanto detto a nt. 14. La dimissione dello stato clericale suppone anche la dispensa della legge del celibato (art. 21 §2, n°2). Questa pratica è stata da noi segnalata come una tendenza nuova anche nelle ultime facoltà concesse alla Congregazione per il Clero e alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Cf. D.G. ASTIGUETA, «Applicazione della pena per via amministrativa», in J. WROCEŃSKI – M. STOKŁOSA, ed., *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico. Varsavia, 14-18 settembre 2011*, Varsavia 2012, 505.

²⁰ Quando si osservano gli esempi proposti come misure disciplinari «non penali», vedendo che costituiscono delle privazioni o limitazioni di diritti, ci si domanda che cosa non li rende penali. Sembra piuttosto che s'impongono vere pene *intuitu boni communis* per evitare un processo che potrebbe recare scandali, saltando così la procedura stabilita dalla legge (si vedano gli esempi presentati da C.J. SCICLUNA, «Delicta graviora» [cf. nt. 14], 125).

²¹ La decisione finale del processo potrà arrivare: a) alla certezza che il reo è colpevole e perciò verrà applicata la pena; b) alla certezza che è innocente e, come conseguenza, si pronuncerà la sentenza (= decreto) assolutoria; c) a mantenere il dubbio sulla colpevolezza o meno, caso in cui si dovrà seguire il principio generale *in dubbio pro reo*, determinando la *dimissio* della causa secondo il can. 1608 §4. Cf.

Un'altra decisione è se il processo — giudiziario o amministrativo — sarà fatto dal tribunale diocesano, dall'Istituto Religioso (sempre amministrativo) o dalla Congregazione stessa. Nel primo caso, il processo può essere affidato ad un altro tribunale diocesano quando un tribunale non esiste nella diocesi che fece l'Investigazione Previa ma sempre seguendo le indicazioni della Congregazione.

Quando si è stato ordinato di seguire la via giudiziaria, il tribunale di prima istanza designato, finita la sua attuazione, invia tutti gli atti al dicastero (art. 26 §1 SST). Nel caso in cui si volesse avanzare l'appello, questo dev'essere presentato entro un mese dalla pronuncia della sentenza, operando la Congregazione come responsabile della seconda istanza (art. 28, n° 2 SST)²². Si deve tener conto che anche il Promotore di Giustizia della Congregazione può appellare la sentenza di prima istanza negli stessi termini dell'altra parte (art. 26 §2 SST)²³.

Per giudicare in appello è costituito un Collegio di giudici normalmente presi tra i membri della Sessione Ordinaria oppure nominati *ad casum* tra canonisti residenti a Roma (art. 9 §§1-3 e artt. 20-21 SST)²⁴.

Una volta emessa la seconda sentenza, questa chiude il processo passando la cosa in giudicato (art. 28, n° 1 SST), salvo che una delle parti interponga il ricorso di *Restitutio*

C.J. SCICLUNA, «*Delicta graviora*» (cf. nt. 14), 118.

²² La seconda istanza può anche essere affidata ad un tribunale della regione quando giuste cause così lo esigano. Comunque, sempre si dovrà informare l'esito alla Congregazione.

²³ Il ruolo del *Promotore di Giustizia* è di presentare l'accusa nelle cause penali e esprimere il suo parere — *pro rei veritate* — sulla retta applicazione della legge quando la legge così lo dispone (cann. 1430-1431). Se il Promotore di Giustizia facesse l'appello per un'accusa specificamente diversa, si potrebbe ammettere, ma deve essere giudicata come se fosse di prima istanza (art. 23 SST).

²⁴ In questo senso si deve dire che la seconda istanza si trova nel seno della Sessione Ordinaria, anche se non è essa a portarla direttamente avanti.

in integrum entro i tre mesi stabiliti dal CIC (can. 1646)²⁵. In questo caso, si costituisce un terzo tribunale che dovrà giudicare sul ricorso e sul fondamento della questione.

Riguardo la via amministrativa del can. 1720 CIC, segue lo stesso percorso con la clausola già segnalata dell'art. 21 §2, n° 1. Nel caso, però, in cui si prevede l'imposizione di una pena perpetua, l'Ordinario deve inviare tutta la documentazione con la richiesta alla CDF. Il Congresso analizza il caso e decide se accettare la richiesta o no, indicando «se il decreto debba essere emanato dalla CDF o dall'Ordinario *ex delegatione*»²⁶. La decisione dev'essere comunicata al reo il quale avrà, secondo l'art. 27 *SST*, sessanta giorni utili per presentare alla FERIA IV (Sessione Ordinaria) il suo ricorso²⁷. In questo caso l'organo citato può decidere non soltanto sulla legittimità ma anche sul merito della causa²⁸. La decisione della FERIA IV non è suscettibile ad ulteriori ricorsi.

Vediamo la procedura attualmente in uso:

– ci comincia con un primo esame del ricorso da parte dell'Ufficio Disciplinare ed eventualmente del Congresso, al fine di verificarne l'ammissibilità (tempi di presentazione, *fumus iuris* e altri elementi).

²⁵ Il can. 1345 indica le cause possibili, che sono quando: 1) la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 2) furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; 3) la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra; 4) fu evidentemente trascurata la disposizione di una legge che non sia semplicemente procedurale; 5) la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato.

²⁶ Cf. C.J. SCICLUNA, «*Delicta graviora*» (cf. nt. 14), 122. Si veda anche C. PAPALE, «Errori procedurali più ricorrenti» (cf. nt. 16), 125.

²⁷ Identico ricorso può interporre chi ha ricevuto una misura disciplinare non penale (si veda quanto detto a nt. 20).

²⁸ Sebbene si sia ispirato nella procedura della Segnatura Apostolica, *SST* si dissocia ampliando le facoltà concesse alla FERIA IV.

- a continuazione si presenta la richiesta delle *animadversiones* all'autore del ricorso;
- si realizza la stesura di una relazione riassuntiva sul caso (fattispecie, vicende processuali canoniche ed eventualmente civili, contenuto del ricorso, contenuto delle *animadversiones*, formulazione del dubbio) da parte dell'Ufficio Disciplinare;
- il Promotore di Giustizia formula le osservazioni;
- si determina un incaricato e due assessori e una data per l'esame e decisione su il ricorso;
- una volta esaminato il ricorso, la decisione passa ai Padri della Congregazione i quali discutono nella Sessione Ordinaria la decisione proposta;
- a continuazione si presenta al Santo Padre il verbale della Sessione Ordinaria, per debita informazione circa le attività della Sessione Ordinaria della Congregazione;
- comunicazione agli interessati della decisione circa il ricorso²⁹.

In ambedue le vie, la FERIA IV può sanare tutti i vizi di nullità della causa eccetto quelli che riguardano il diritto alla difesa (art. 18 SST).

3. Il nuovo Collegio

3.1 Sintesi del testo

Il testo del *Rescriptum* comincia, come di consueto, con un'introduzione che presenta sinteticamente la cornice giuridica del nuovo Collegio, inserendolo nel contesto dei *delicta graviora* e della struttura organica determinata dalla *Pastor bonus*.

In secondo luogo presenta la motivazione che fonda la necessità di creare questo nuovo Collegio, la quale implica anche la finalità: poiché il numero di cause che la

²⁹ Da un appunto presentato da C. Dezzuto alla Commissione per il Regolamento del Collegio.

Feria IV deve esaminare è elevato, è necessario snellire la procedura.

A continuazione presenta la parte dispositiva. Si crea all'interno della CDF un organo collegiale, formato da Cardinali e Vescovi nominati dal Papa tra i membri della Feria IV o esterni, il quale costituisce un'istanza della Sessione Ordinaria, per risolvere i ricorsi presentati contro decisioni di carattere amministrativo.

Il Collegio non altera le competenze in materia penale della Sessione Ordinaria e, di fatto, la conserva per gli appelli giudiziari e per i ricorsi in cui il reo possiede la dignità episcopale. Inoltre, se si presentassero dei casi speciali, potrebbero essere presentati alla Feria IV chiedendo il suo intervento. Infine, il Collegio dovrà informare alla Sessione ordinaria delle proprie decisioni.

Indica, nell'ultimo punto, che l'agire del Collegio seguirà un apposito Regolamento, il quale, dato che non esisteva, si sarebbe dovuto stendere inseguito.

3.2 Osservazioni

Dalla lettura del testo si presentano alcuni punti che suscitano delle domande sulle quali vogliamo o semplicemente riflettere o anche almeno sinteticamente rispondere.

3.2.1 Quale la natura di questo documento?

La prima lettura del documento non lascia chiara la sua natura giuridica, perché sappiamo che quando c'è un *Rescriptum ex audientia SS.mi* vuol dire che esiste una decisione data al Cardinale Segretario di Stato, che è stata messa per scritto.

Il can. 59 §1 indica: «Per rescritto s'intende l'atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o

un'altra grazia»³⁰. Siccome si può osservare si tratta di un modo di concedere una grazia, un qualcosa che il diritto non contempla ma che per disposizione dell'autorità viene «concessa». Come il rescritto è la concessione di una grazia, suppone che questa grazia sia stata impetrata da un fedele, che non abbia il diritto concesso dalla legge. Da ciò segue che si tratta di un documento di carattere privato, cioè, indirizzato a una persona o a un piccolo gruppo di persone (altrimenti sarebbe una legge particolare)³¹. Ovviamente questo concetto non corrisponde al documento di cui ci stiamo occupando.

D'altronde ci sono diversi precedenti in cui il Santo Padre interviene con un *Rescriptum*, in genere *ex audientia*. A volte si tratta di vere dispense, come le facoltà della CDF ampliate nel 2003 per la trattazione dei *delicta graviora*, per cui la Congregazione può dispensare dai termini della prescrizione³². Nemmeno in questo caso ci troviamo con un documento simile a quello che analizziamo.

Evidentemente si tratta di un documento di carattere dispositivo, disciplinare, che non sembra una concessione, ma un atto che indica un'azione, come si legge nell'introduzione dove si indica che il Santo Padre «“ha decretato” quanto segue». Inoltre, quando indica il modo della promulgazione, viene espressamente detto che si tratta di un «decreto

³⁰ Nello stesso senso stabilisce il Regolamento Generale per la Curia Romana all'art. 133: «I Dicasteri a ciò autorizzati dovranno determinare, nel Regolamento proprio, la procedura da seguire nella concessione di rescritti di grazie, dispense, autorizzazioni, licenze e di altri atti amministrativi, attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari propri e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio».

³¹ Cf. M. MEDINA BALAM, *Para una Valoración Doctrinal y Jurídica de los Documentos Eclesiásticos*, México 2007, 151. Si veda anche J. CANOSA, «Comentario al can. 59», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA, ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Pamplona 2002³, 553.

³² Si veda a nt. 7.

generale esecutivo». Si tratta quindi di un atto amministrativo di carattere generale, il cui scopo è determinare il modo di esecuzione di una legge oppure urgere il suo compimento (can. 31 CIC)³³. Dalla stessa definizione del canone si deduce che questi atti essenzialmente «dipendono» della legge che regolano o chiedono obbedienza. In questo senso, il can. 33 §1 dispone: «I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore».

Per emanare un decreto di questo tipo evidentemente si deve avere potestà esecutiva, per cui viene considerato uno strumento tipico dei Dicasteri romani come di fatto lo stabilisce il RGCR Art. 125 §1. In questo caso, però, il documento ha come autore il Santo Padre, anche se è firmato dal Cardinale Segretario di Stato.

Ci domandiamo se veramente il documento mantiene le facoltà proprie della FERIA IV. Apparentemente sì, dato che il n° 3 indica che non modifica le competenze in materia (amministrativa) come stabilite dall'art. 27 SST. Dobbiamo riconoscere però, che il nuovo organo gode di una grande autonomia che lo rende praticamente esterno alla Sessione Ordinaria. Sta di fatto che ci sarebbero ragioni per sostenere il contrario, giacché l'esame di tutti i ricorsi amministrativi in cui non sono coinvolti Vescovi, è riservato al nuovo Collegio. Dal dettato del n. 4 è chiaro che l'unica maniera in cui i ricorsi passino alla Sessione Ordinaria, sia a richiesta dello stesso Collegio, il che indica che la competenza l'avrebbe il Collegio e non la FERIA

³³ Su questo punto si può vedere M.J. CIÁRRIZ, «Comentario a los cann. 31-33», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA, ed., *Comentario exegetico* (cf. nt. 31), 493ss; E. LABADEIRA, *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona 1993², 251-254; A. BUNGE, «Voz: Decreto general ejecutorio», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico. II. Cementerio – Delito frustrado*, Cizur Menor 2012, 975-977.

IV. Se teniamo conto del fatto che i membri del Collegio possono essere nominati Vescovi e Cardinali tra i membri della Sessione Ordinaria o no, e che, quelli che originariamente non facevano parte di essa, dal momento della nomina passerebbero a far parte della CDF, quindi possiamo dire che il Collegio possiede la sua caratteristica di istanza della Feria IV e perciò che la competenza rimane integra, perché tutti i membri del Collegio fanno parte di essa³⁴.

Se la conclusione, nonostante quanto appena detto, fosse che la Feria IV perde le sue competenze, allora vorrebbe dire che la vera natura del Decreto esecutivo in realtà è quella di una vera legge che modificherebbe sia *Pastor bonus* sia *SST*.

3.2.2 Quali sono le competenze del nuovo Collegio?

Il Collegio, secondo i nn. 3-4 del *Rescriptum*, esamina solo i ricorsi gerarchici contro decreti amministrativi, e solo quelli in cui il reo non sia un Vescovo. Il ricorso potrà essere presentato tanto dal reo condannato o dal Promotore di Giustizia contro la decisione assolutoria o condannatoria del Superiore in prima istanza.

In conseguenza, non è competente per decidere nei casi che non siano «in appello», perciò restano fuori le denunce presentate direttamente alla CDF.

Si potrebbe immaginare anche la situazione in cui fossero accusati dei Vescovi, che il Collegio decidesse in prima istanza e la Feria IV assumesse l'esame del loro ricorso, per garantire la doppia istanza? Certamente sarebbe una bella soluzione ma credo che non rientrerebbe tra le

³⁴ Se non si avessi cercato che i membri del Collegio siano Vescovi, per mantenere la competenza della Feria IV, credo che non ci sarebbe nessun problema, anzi sarebbe stato desiderabile che i membri del Collegio avessero come requisito soltanto il sacerdozio, il dottorato in Diritto Canonico, perizia in questi casi, fede integra e uno stile di vita come richiede il CIC.

competenze del Collegio e si dovrebbe chiedere una modifica del *Rescriptum*.

Siccome il n. 3 indica che il Collegio appartiene alla Sessione Ordinaria e che questa possiede anche potestà giudiziaria, si potrebbe dire che, giacché la legge non lo proibisce, il Collegio abbia la medesima potestà? Certamente questa domanda manca di fondamento. Credo che quest'interpretazione non corrisponda con la mente del Superiore (il Romano Pontefice). Dal dettato dei numeri citati sopra, resta chiaro che si tratta di ricorsi amministrativi. Quando il codice parla di ricorso, sempre lo indica come una via amministrativa. Inoltre, l'art. 27 *SST* indicato parla chiaramente di ricorsi amministrativo. Quindi, non credo che si possa fare tale trasferimento di competenze senza mancare all'intenzione del *Rescriptum*.

3.2.3 Quale è l'intenzione del documento?

In realtà quello che vogliamo cercare di individuare è la *mens legislatoris* nell'istituire questo Collegio. Dal testo, come abbiamo rilevato, scaturisce il desiderio di snellire la trattazione dei ricorsi presentati in casi di accusa di non vescovi. Certamente la Feria IV, ha una grande quantità di lavoro. Se teniamo conto che le cause penali, sottomesse alla Sessione Ordinaria implicano l'impiego di persone e di tempo enormi, esiste il rischio che lo stesso organo debba sottrarre le energie necessarie per occuparsi delle questioni dottrinali che sempre è la prima missione del dicastero.

È vero che la CDF possiede un ufficio disciplinare che si prende cura dell'andamento delle cause, ma è ugualmente vero che tutti i ricorsi arrivano alla Sessione Ordinaria per la sua decisione. È vero che nei raduni della Feria IV c'è sempre un ufficiale che presenta sinteticamente le cause da decidere, ma è ugualmente vero che i membri non possono leggere interamente le cause e che tanti di loro non hanno la formazione giuridica per farlo tecnicamente. Non tener

conto di questo potrebbe andare a detrimento della garanzia delle vittime e del diritto del reo alla difesa.

Ci rimangono comunque alcune domande. La prima è perché, dato che si vuole veramente alleggerire il lavoro della FERIA IV, non si sono incluse tra le facoltà del Collegio anche le cause giudiziarie come abbiamo appena considerato? In questo modo non si dovrebbero creare collegi giudicanti *ad casum*³⁵.

Come mai non è stabilito come requisito che i membri del Collegio siano *dottori in Diritto Canonico* come invece è chiesto nell'art. 10 di SST? Tutta l'attività diretta alla ricerca della verità e l'espressione di una decisione attraverso una sentenza o un decreto, richiede una grande perizia, la quale senz'altro si acquisisce dagli studi e dalla esperienza. Infatti, ciò si esige nella costituzione dei tribunali diocesani (interdiocesani) e quelli della Santa Sede. Certamente sarebbe il miglior modo di assicurare la tutela dei diritti dei fedeli e garantire il diritto alla legittima difesa.

4. Il Regolamento

4.1 *Lavori della Commissione*

Come era stato previsto dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi*, il Santo Padre con data 20 novembre 2014 comunicava attraverso la Segreteria di Stato, la nomina di cinque membri che avrebbero lavorato sotto la supervisione del Card. Velasio De Paolis³⁶. Le designazioni furono completate quando il 10 gennaio 2015 il Segretario di Stato

³⁵ In questo caso, agendo a turni, si potrebbe seguire la procedura della Rota.

³⁶ Cf. Prot. N° 62.411. Di questi cinque consultori, due esperti nominati dalla Segreteria di Stato (Don Eduardo Baura della Santa Croce, e il sottoscritto dell'Università Gregoriana), un rappresentante del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (Mons. Markus Graulich) e un rappresentante della Congregazione per la Dottrina della Fede (Don Carlo Dezzuto).

comunicava al Prefetto della CDF i nomi di coloro che avrebbero composto il Collegio³⁷.

I lavori della Commissione iniziarono il 9 gennaio 2015 nella sede della CDF. Dopo una breve discussione sul metodo di lavoro si fece un riassunto dei dubbi cui il testo del Regolamento doveva in qualche maniera rispondere. Questi furono:

- Qual è il ruolo del Prefetto CDF all'interno del Collegio?
- Si possono imporre requisiti ai membri? Pare opportuno privilegiare una competenza canonistica.
- In che modo i ricorsi vengono attribuiti al Collegio?
- In che modo il Collegio chiede le *animadversiones* dell'estensore del decreto impugnato?
- Modificando la prassi finora seguita, è opportuno fornire un diritto di replica del ricorrente alle *animadversiones*?
- La presentazione del ricorso avviene da parte di un Ponente o l'Ufficio Disciplinare CDF mantiene il ruolo che aveva fino ad ora?
- Quali sono le condizioni di operatività del Collegio? Agirà sempre unitariamente o sarà da preferire una turnazione con turni da tre? Come e chi stabilirà detta turnazione?

³⁷ Cf. Prot. N. 3.916/P. Gli integranti sono: Mons. Charles J. Scicluna (Arcivescovo di Malta) come *Presidente*; Card. Zenon Grocholewski (ex Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica); Card. Attilio Nicora (Legato Pontificio); Card. Francesco Coccopalmerio (Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi); Card. Giuseppe Versaldi (Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica); Mons. José Luis Mollaghan (Arcivescovo emerito di Rosario); Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), come *membri*. Inoltre il Card. Julián Herranz (Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi) e Mons. Giorgio Corbellini (Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica e della Commissione Disciplinare della Curia Romana) come *membri supplenti*. Come si può osservare, tutti i membri sono eminenti canonisti con ampia esperienza nell'ambito disciplinare e non si è riservata la nomina a coloro che sono residenti a Roma.

- C'è un ruolo di un Promotore di Giustizia? Se sì, sarà il medesimo della CDF?
- Serve indicare altro personale, tipo un Notaio o un Cancelliere?
- Come vengono prese le decisioni? Per maggioranza? Come si risolvono i casi dubbi?
- Si debbono imporre tempi certi per l'esame di un ricorso?
- Quali sono i criteri per deferire i casi particolari direttamente alla FERIA IV?
- Come avviene l'informazione periodica alla FERIA IV delle decisioni prese, tenendo conto anche della prassi che il Prefetto CDF osserva di informare a sua volta il Santo Padre delle decisioni della FERIA IV, prima di comunicare l'esito del ricorso agli interessati³⁸.

Con questi dubbi da risolvere si stabilì di nominare un incaricato che presentasse una prima bozza di Regolamento da discutere nelle seguenti riunioni. Il gruppo si radunò cinque volte e presentò per mano del Card. De Paolis, il 3 marzo 2015, il testo di Regolamento alla Segreteria di Stato, finendo così i lavori della Commissione.

4.2 *Il testo del Regolamento*

4.2.1 Introduzione

L'Introduzione del Regolamento ci offre alcuni punti d'interesse. In primo luogo risponde al dubbio che ci siamo messi sulla competenza di questo Collegio³⁹. Risulta evidente che viene limitata solo alle cause amministrative e, in queste, solo alla decisione sui ricorsi, cioè in seconda istanza.

³⁸ Risulta interessante che le questioni presentate sono praticamente quelle che sorgevano dalla lettura del *Rescriptum* e anche dall'esperienza di diversi canonisti nelle cause presso la CDF.

³⁹ Si veda quanto detto al titolo: «b) Quali sono le competenze del nuovo Collegio?» a pagina 348.

Questi ricorsi possono essere presentati contro decisioni date dagli Ordinari o Superiori nelle rispettive sedi oppure emesse all'interno della CDF quando questa avoca a se una causa o quando gli viene presentata la denuncia direttamente.

Inoltre, indica chiaramente che solo il Collegio è competente per decidere su queste cause, giacché indica che assume in parte il compito che il Motu proprio affida alla Sessione Ordinaria. L'allocuzione «in parte» fa riferimento a quei ricorsi in cui sono implicati Vescovi che rimangono competenza della Feria IV.

Infine, introduce la questione sui requisiti per essere parte del Collegio. In primo luogo i membri devono essere nominati dal Santo Padre e «contrassegnati da preparazione e esperienza canonistica e dogmatica»⁴⁰. Non credo che sia indifferente affermare che i membri devono essere periti in materia legale per garantire non solo la difesa dei diritti delle vittime ma anche i diritti propri dei rei⁴¹. Il testo, inoltre, non richiede solo la preparazione giuridica ma «anche» dogmatica, il che fa capire che i candidati devono avere una visione teologica adeguata per risolvere i ricorsi con giustizia e senso di ecclesialità.

Il presente organo è creato *ad experimentum* per un periodo di tre anni, dopo di che potrà aggiustarsi ai problemi che lungo l'esperienza dei ricorsi possano emergere.

4.2.2 Parte dispositiva

La sezione dispositiva si apre con due articoli che fanno riferimento alla relazione tra il Collegio e la Feria IV:

⁴⁰ Sembra non solo coerente ma anche doveroso affermarlo giacché l'art. 10 di *SST* così lo esige.

⁴¹ Su questo punto abbiamo riflettuto in «Delitti imprescrittibili nella Chiesa?», *Periodica* 101 (2012) 143ss.

Art. 1. Il Collegio è un'istanza di cui viene dotata la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'esame dei ricorsi *ex* Art. 27 del Motu proprio *SST*, senza che vengano modificate le proprie competenze in materia, e fermo restando che, qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria.

Art. 2. Moderatore del Collegio è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Le discussioni sulla bozza si sono aperte con due punti. Il primo riguardava la sede della CDF come luogo di risoluzione dei processi amministrativi, suggerendo che potessero passare alla Segnatura Apostolica. A questo dubbio, si rispose che la CDF è stata dalla sua creazione considerata come un tribunale e che la Segnatura Apostolica non giudica sul merito come in questi casi. Un secondo dubbio riguardava il titolo con cui veniva chiamato l'organo appena creato, suggerendo il titolo di «Commissione» al posto di Collegio. Infatti, in alcune delle bozze del *Rescriptum* si utilizzava il nome proposto. Dopo una breve discussione si vide che era meglio conservare il nome di Collegio⁴².

Dietro questa discussione si nasconde il vero problema che dall'inizio e fino al documento finale si è discusso: Quale è la vera relazione tra il Collegio e la Sessione Ordinaria? Infatti, se si adoperava il termine «commissione» avrebbe fatto capire che dipendeva in tutto dalla Sessione Ordinaria, ma chiamandolo Collegio si lascia intendere che tale organo, nonostante appartenga alla *Feria IV*, gode di una sua autonomia e indipendenza. Questa doppia affermazione rimane chiara tenendo conto che il *Rescriptum* ha lasciata intatta la clausola, al n. 4, che la *Feria IV* non poteva riservare a sé certe cause, ma che il Collegio poteva

⁴² Verbale del 21.01.15, 1. Questi testi non sono stati ne pubblicati ne resi pubblici.

proporle alcune cause che per speciale complessità potessero avere bisogno del suo intervento.

Nello stesso senso l'art. 10 del Regolamento stabilisce che se si presenta un caso particolarmente difficile, il Collegio può decidere di differirlo alla Feria IV. Dal testo si tratta di un obbligo, ma una decisione presa dallo stesso Collegio e che tale decisione deve sempre essere presa a maggioranza assoluta tra almeno cinque membri.

Parte della discussione s'incentrò sul contenuto dell'affermazione che il Prefetto è il moderatore del Collegio, la quale era apparsa appena nella seconda bozza. Evidentemente si tratta di mantenere l'equilibrio tra l'appartenenza alla CDF e la sua legittima autonomia. Sebbene tocchi al Prefetto come capo del Dicastero seguire e dirigere l'andamento di tutti gli organi che sono sottomessi alla sua giurisdizione, sembra che in questo caso, la sua direzione non potrebbe essere applicata alle decisioni dei turni all'interno del Collegio. Questa fu l'opinione dei consultori lungo la discussione perché questa sembrava essere l'intenzione del Santo Padre nell'istituire il Collegio⁴³. Una maniera reale di intervenire, da parte del Prefetto, è la nomina degli ufficiali che intervengono al servizio del Collegio (Artt. 4 e 7)⁴⁴.

Tre sono gli articoli che riguardano la struttura del Collegio:

⁴³ Sarebbe contraddittorio creare un organo per snellire il lavoro della Feria IV e che allo stesso momento dover passare ogni decisione dei turni attraverso il Prefetto o la Sessione Ordinaria.

⁴⁴ In sede di Commissione si è sostenuto che il Collegio non deve soffrire interferenze dall'esterno ma allo stesso momento si è ipotizzato che il Prefetto potesse, tra le altre cose, intervenire solo come garante dell'uniformità della giurisprudenza o per risolvere i casi di riconvenzione dei «giudici». Comunque, lungo tutta la discussione si è deciso di non precisare, oltre a quella della nomina del personale della CDF, che interviene nella preparazione della causa, altre facoltà del Prefetto riguardo al Collegio. Sicuramente la pratica dirà quali siano le reali necessità che richiederanno l'intervento del Prefetto nell'agire del Collegio.

Art. 3. Se il Presidente del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro successivo nell'elenco dei membri⁴⁵.

Art. 4. Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di giustizia e gli Officiali della Congregazione per la Dottrina della Fede svolgono i compiti stabiliti dagli articoli seguenti. Secondo la necessità e l'opportunità, il Moderatore può nominare altri come Promotore di giustizia *ad casum*.

Art. 7. È cura della Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso.

Nella struttura che porta avanti i ricorsi troviamo due organismi che rispondono alle due tappe della procedura. In primo luogo il gruppo di ufficiali che assistono il Collegio preparando tutto il materiale che i membri dei turni dovranno avere in mano; il Promotore di Giustizia sarà qui la figura più rilevante.

In secondo luogo i membri dei turni. Su questo punto c'è stato una grande variazione. Mentre la prima bozza indicava che i turni erano stabiliti seguendo l'ordine d'anzianità dei membri, poi si è deciso di seguire una sequenza di turnazione, preparata accuratamente da uno dei consultori, la quale avrebbe accompagnato il testo come allegato. Finalmente, questa turnazione non appare nel testo finale indicando soltanto il rimpiazzo del Presidente in caso d'impedimento. La composizione dei turni sorge dalla lettura dei cann. 1609 §1 CIC e 1292 CCEO, indicati nell'art. 8, che sono due norme che regolano la attività giudiziarie (non amministrative), e indicano la presenza di un Presidente, di turni di tre giudici e la modalità di lavoro.

Una volta presentata la struttura del Collegio e dei turni, troviamo tre articoli che espongono i dettagli della procedura da seguire:

⁴⁵ Questo articolo è stato inserito dalla Segreteria di Stato nella versione finale.

Art. 5. I ricorsi devono essere presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede entro il termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell'atto impugnato. Il ricorso deve determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa.

Art. 6. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Qualora non lo indicasse, l'avvocato verrà designato dal Moderatore *ex officio*.

Art. 8. Il Collegio tratta i ricorsi *ex analogia* a norma del Can. 1609 del *CJC*⁴⁶ e Can. 1292 del *CCEO*. Ricevuto il fascicolo, il Presidente invita l'autore dell'atto impugnato a presentare le sue osservazioni al ricorso e successivamente determina un perentorio tempo entro il quale l'avvocato del ricorrente può presentare le sue risposte a tali osservazioni.

⁴⁶ Can. 1609 §1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale.

§2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa.

§3. Dopo aver invocato il nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza.

§4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia se non intende accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.

§5. Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del can. 1600 non si debba completare l'istruttoria della causa. (NB: il can. 1292 *CCEO* risulta quasi uguale alla norma del *CIC*).

Scaduti i termini, invita il Promotore di giustizia a redigere il suo voto *pro rei veritate* entro 20 giorni utili⁴⁷.

In coerenza con quanto detto sull'appartenenza del Collegio alla CDF, viene stabilito dall'art. 5 che il ricorso si presenta al Dicastero e non al Collegio. Il ricorso contiene un requisito *sine qua non* di essere fondato su motivazioni in diritto e nei fatti, in coerenza con la legge universale, per evitare che i ricorrenti si vedano respingere un ricorso per un fondamento non esplicitato e non abbiano così il tempo di correggerlo e ripresentarlo. In definitiva, si è cercato di evitare non solo uno spreco di energie del tribunale ma anche di tutelare la difesa dello stesso reo.

Un altro punto molto discusso e contrastato, è l'obbligo della presenza dell'avvocato.

Un primo argomento contrario affermava che, giacché il can. 1732ss del CIC non prevede la presenza obbligatoria dell'avvocato, introducendo questa obbligatorietà si starebbe modificando la legge sulla prassi dei ricorsi. La ragione presentata è vera. La norma non lo prevede. Dobbiamo convenire però che i ricorsi amministrativi non sono stati pensati per irrogare pene perpetue, censure e dimissione dello stato clericale, anzi è vietato. Queste irrogazioni sono proibite per via amministrativa. Tale facoltà, ottenuta dal Romano Pontefice, mette in risalto una questione importante. Cambiate le regole di gioco del can. 1342, non conveniva pure ampliare le garanzie per l'accusato? Aggrapparsi alla formalità della legge senza tener conto che si utilizza un mezzo pensato per una situazione totalmente diversa, quella relativa a delitti «minori» (perché prevedono pene minori, o non le più gravi), mi sembra che sia ingiusto e possa dare adito a delle ingiustizie.

Si deve tener conto inoltre, che questa diversità sia introdotta da un Regolamento e non da una Legge, dipende

⁴⁷ Questo articolo aveva, nella versione presentata dalla Commissione il n. 4. Credo che il cambiamento sia giusto e lo renda più chiaro.

dalle dichiarazioni del *Rescriptum*, il quale affida al n. 6 «*le modalità operative del Collegio*» ad un Regolamento. La presenza dell'Avvocato pertanto, si colloca più sul piano esecutivo al fine che il Collegio decida meglio, che non su un piano legislativo. Perciò si vede la presenza dell'Avvocato come un elemento di corretta applicabilità della richiesta dell'art. 27 della SST.

Un secondo argomento è che quest'obbligo limiterebbe il diritto alla difesa perché il ricorrente dovrebbe fare una spesa non indifferente che potrebbe scoraggiarlo a difendersi. È vero questo, ma si deve tener conto che si tratta di un processo che giudicherà su tutta la sua vita e potrebbe comportare una perdita non meno indifferente. Inoltre, non si deve perdere di vista che nel processo giudiziario la presenza dell'avvocato è obbligatoria, perciò non si capisce perché si limiti il diritto alla difesa in una via e non nell'altra. In terzo luogo, se per i processi giudiziari è disponibile un elenco di avvocati di ufficio non si vede perché non si possa utilizzare lo stesso elenco in questa via decisionale. È vero che si tratta di una spesa importante per il Dicastero, ma questo è un problema diverso dal diritto alla difesa⁴⁸.

Inoltre, se teniamo conto che il ricorso deve «determinare con chiarezza» il *petitum* e la ragioni *de iure et in facto*, ci domandiamo come potrà farlo se la persona non ha la perizia giuridica necessaria? Solo la presenza dell'avvocato potrebbe aiutare all'adempimento di questo requisito.

Riguardo l'art. 8 c'è un punto importante da mettere in risalto. Come richiesto dai membri della Commissione, si è determinato di riconoscere al reo la possibilità di parlare dopo chi ha emanato il Decreto, cosa che non era esplicitamente riconosciuto finora. Infatti, questo diritto viene rico-

⁴⁸ Oggi non è nemmeno necessario essere fisicamente a Roma per comunicare coll'avvocato dati i mezzi di comunicazione di cui si è facilmente a disposizione.

nosciuto nel can. 1729 CIC. La ragione di questa scelta del legislatore per questa precedenza è che chi parla per ultimo possiede un vantaggio processuale non indifferente, poiché avrà la visione di tutto quanto è stato detto precedentemente, e questa sua visione sarà quella più pressante su chi dovrà decidere. A continuazione, seguendo la procedura della Segnatura Apostolica, viene indicato che il Promotore di Giustizia ha la facoltà di emettere il suo voto *pro rei veritate*⁴⁹.

Si è discusso sul bisogno di determinare il modo di agire dei turni e della distribuzione delle cause. Alla fine, credo con buon senso, nella versione finale si è adoperata la procedura già pensata dal can. 1609 che la rende più chiara.

Sebbene la legge non parli più di turni, non rimane chiaro che il tribunale possa distribuire il lavoro costituendo dei turni diversi per snellire la procedura, come di fatto era previsto nelle diverse bozze⁵⁰.

Gli ultimi tre numeri determinano la procedura per la decisione.

Art. 9. Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 del *CJC*⁵¹ e del Can. 1004 del *CCEO*.

⁴⁹ «Art. 88 §3. Patroni intra terminum decem dierum responsiones exhibere possunt; novissime Promotori iustitiae interveniendi facultas est». BENEDICTUS pp. XVI, «Litterae apostolicae motu proprio datae *Antiqua ordinatione* quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex propria promulgatur, Roma 21.06.2008», *AAS* 100 (2008) 513-588. Anche qui sarebbe stato interessante che chi dovesse parlare per ultimo sia ancora il reo, perché in definitiva si tratta di un processo in cui si giudica il merito della causa e non solo la procedura, e si darebbe un vero vantaggio a chi viene accusato.

⁵⁰ Di fatto il testo diceva: «Compiuto quanto stabilito, il ricorso viene trasmesso al Turno». Questo articolo che portò diversi numeri, sparisce nella sua versione finale.

⁵¹ Can. 1739: «Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, abrogarlo».

Art. 10. Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di deferirlo alla Sessione Ordinaria (*Feria IV*). Per la decisione del Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a maggioranza assoluta.

Art. 11. Il Ponente stende il decreto, formulando brevemente le ragioni *in iure* e *in facto* della decisione. Il decreto viene firmato dai membri del Collegio presenti per la decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore che curerà della notifica del decreto agli aventi diritto.

L'unico punto che rimane da commentare è che si chiese anche che dopo la decisione del turno ci sia ancora una menzione alla Sessione Ordinaria. Doveva però questa decisione passare attraverso la *Feria IV* affinché questa potesse esercitare un controllo sull'agire del Collegio? Ma, ancora, se il *Rescriptum* dice che il Collegio è un'Istanza della Sessione Ordinaria questo vuol dire che è inferiore e perciò dovrebbe intervenire con la possibilità di modificare il decreto del Turno, prima della notifica agli interessati. Questa possibilità fu rifiutata perché appesantirebbe il processo e andrebbe contro la finalità che aveva il Romano Pontefice al momento della creazione del Collegio, perché in questo caso la decisione sarebbe della *Feria IV* e non del Collegio e in questo modo si snaturerebbe il suo agire⁵². Credo che sia chiaro che la *mens* dell'artefice di questo *Rescriptum*, cioè, il Santo Padre, era quella di creare un organo quasi indipendente, agile e preparato per decidere in queste questioni a difesa dei fedeli. Risulta evidente che la Sessione Ordinaria non è stata privata dalle sue competenze, ma semplicemente viene determinato un modo diverso del loro esercizio, nel quale, se c'è qualcosa di differente,

⁵² Credo che a questo punto risulti più che evidente che, tornando all'intenzione del Santo Padre, si desidera affidare veramente a tecnici la risoluzione dei problemi giuridici e su questa fare affidamento. Curiosamente sarebbe una maniera per riaffermare che la Congregazione per la Dottrina della Fede è un vero tribunale.

è la possibilità che il Prefetto intervenga sulla decisione dei turni, pur restando una istanza autonoma di giudizio.

5. Conclusioni

Alla fine della nostra riflessione credo che il *Rescriptum ex audientia* e il suo Regolamento hanno sollevato delle questioni che erano presenti nel mondo canonico. Non si tratta di un documento perfetto e credo che alla fine del periodo *ad experimentum* l'esperienza ci dirà ciò che si dovrà aggiustare, specialmente riguardo alla relazione con la FERIA IV. Ma vorrei sottolineare alcuni aspetti che mi sembrano importanti.

In primo luogo penso che il *Rescriptum* sia stato un passo molto importante che il Santo Padre ha voluto dare verso la revisione del modo di procedere all'interno della Curia romana.

Inoltre, mi preme mettere in luce la responsabilità della Congregazione per la Dottrina della Fede, con il suo lavoro e impegno, nel far sì che il diritto penale oggi sia una realtà nella Chiesa Universale. Penso che senza il suo sforzo e impegno, tutte le leggi sarebbero rimaste, come fino al 2000, nella carta. Questo è doveroso dirlo e riconoscerlo.

Non è meno doveroso affermare che appartiene anche alla Congregazione la responsabilità di assumere oggi ciò che essa stessa ha prodotto: una certa maturità, una certa esperienza nell'applicazione delle norme penali. Assumere, a mio avviso, significa rendersi conto che il mondo canonico ha un'opinione fondata e seria sull'applicazione del diritto penale che si dovrebbe oggi più che mai ascoltare. Abbiamo assistito in questi giorni ad un primo intento in questa direzione con la coraggiosa presentazione di Claudio Papale⁵³ e Carlo Dezzuto⁵⁴, al Convegno organiz-

⁵³ Si veda nt. 16.

⁵⁴ Cf. C. DEZZUTO, «Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattamento dei *delicta gra-*

zato dalla Università Urbaniana, di questioni che rappresentano un dialogo con i canonisti, ma penso che questo non basti.

In questo senso credo che il *Rescriptum* rappresenti un primo cambiamento in questo cammino indicando che l'applicazione del diritto richiede una profonda formazione nella tecnica giuridica, non sempre presente in tutti i membri della Sessione Ordinaria, e, merito del Regolamento, l'introduzione di elementi che rendano il processo amministrativo più garantista della vittima e del reo.

Credo, come ho già accennato, che il processo amministrativo debba mutare verso un processo giudiziario abbreviato. Non per nulla tanto le linee guida per l'applicazione delle facoltà concesse alla Congregazione per il Clero e le stesse per la Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli, come il Regolamento in procinto di pubblicazione sono testimoni dell'introduzione di elementi tipici del processo giudiziario pur mantenendo un andamento agile tipico del processo amministrativo⁵⁵.

DAMIAN G. ASTIGUETA, S.J.

viora ad essa riservati», in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (cf. nt. 16), 75-120.

⁵⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera prot. 2009-0556, del 18/04/2009. Si veda anche CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Linee procedurali Lettera prot. 2010-0823, del 17/03/2010. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Lettera prot. 0579/09, del 31/01/2009.

Allegato 1

**Rescritto del Sommo Pontefice Francesco
sulla istituzione di un Collegio, all'interno
della Congregazione per la Dottrina della Fede,
per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici
per i *delicta graviora*, 11.11.2014**

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Il Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (SST) del 30 aprile 2001, aggiornato il 21 maggio 2010, precisa quali sono i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. artt. 1-6), a norma dell'art. 52 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Nel giudicare i delitti sopra indicati, la Congregazione per la Dottrina della Fede procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cf. art. 21 §1 e §2, n. 1 SST), salva la possibilità di sottoporre direttamente la decisione al Sommo Pontefice per i casi gravissimi (cf. art. 21 §2, n. 2 SST). Resta inteso, relativamente ai delitti contro la fede, che la competenza in prima istanza è dell'Ordinario o del Gerarca (cf. art. 2 §2 SST).

A motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi, dopo approfondita riflessione, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 3 novembre 2014, il Sommo Pontefice Francesco ha decretato quanto segue:

Art. 1. È istituito all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso.

Art. 2. Il Presidente e i membri di detto Collegio sono nominati dal Papa.

Art. 3. Il Collegio è un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST.

Art. 4. Qualora il reo sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria, la quale potrà anche decidere casi particolari a giudizio del Papa. Ad essa potranno inoltre essere deferiti altri casi a giudizio del Collegio.

Art. 5. Sarà cura del Collegio informare periodicamente delle proprie decisioni la Sessione Ordinaria.

Art. 6. Un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio.

Il Santo Padre ha disposto che il presente decreto generale esecutivo sia promulgato mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore l'11 novembre 2014, e successivamente nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 3 Novembre 2014

PIETRO CARD. PAROLIN

Allegato 2

Prot. 62.411

**Regolamento dello speciale Collegio giudicante
istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria
della Congregazione per la Dottrina della Fede**

Con *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 3 Novembre 2014 è stato istituito «all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso» (Art. 1) per giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione nei casi dei *delicta graviora*, assumendo in parte il compito che il *Motu proprio SST* all'Art. 27 affida alla Sessione Ordinaria (*Feria IV*).

I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio.

Il presente Regolamento è approvato *de mandato Summi Pontificis, ad triennium*, a norma dell'Art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 1. Il Collegio è un'istanza di cui viene dotata la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'esame dei ricorsi *ex Art. 27 del Motu proprio SST*, senza che vengano modificate le proprie competenze in materia, e fermo restando che, qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria.

Art. 2. Moderatore del Collegio è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3. Se il Presidente del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro successivo nell'elenco dei membri.

Art. 4. Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di giustizia e gli Officiali della Congregazione per la Dottrina della Fede svolgono i compiti stabiliti dagli articoli

seguenti. Secondo la necessità e l'opportunità, il Moderatore può nominare altri come Promotore di giustizia *ad casum*.

Art. 5. I ricorsi devono essere presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede entro il termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell'atto impugnato. Il ricorso deve determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa.

Art. 6. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Qualora non lo indicasse, l'avvocato verrà designato dal Moderatore *ex officio*.

Art. 7. E' cura della Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso.

Art. 8. Il Collegio tratta i ricorsi *ex analogia* a norma del can. 1609 del *CJC* e Can. 1292 del *CCEO*. Ricevuto il fascicolo, il Presidente invita l'autore dell'atto impugnato a presentare le sue osservazioni al ricorso e successivamente determina un perentorio tempo entro il quale l'avvocato del ricorrente può presentare le sue risposte a tali osservazioni. Scaduti i termini, invita il Promotore di giustizia a redigere il suo voto *pro rei veritate* entro 20 giorni utili.

Art. 9. Il Collegio decide il ricorso a norma del can. 1739 del *CJC* e del can. 1004 del *CCEO*.

Art. 10. Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di deferirlo alla Sessione Ordinaria (*Feria IV*). Per la decisione del Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a maggioranza assoluta.

Art. 11. Il Ponente stende il decreto, formulando brevemente le ragioni *in iure* e *in facto* della decisione. Il decreto viene firmato dai membri del Collegio presenti per la decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore che curerà della notifica del decreto agli aventi diritto.

Dal Vaticano, 12 Maggio 2015

PIETRO CARD. PAROLIN
Segretario di Stato